Confederenti

81

ACCORDO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI NELLE PICCOLE IMPRESE

In data 6 dicembre 1995 la Confesercenti Nazionale e la FILCAMS, la FISASCAT e la UILTuCS, al fine di consentire lo sviluppo di positive relazioni sindacali ed una miglior tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Terziario e del Turismo , hanno stipulato quanto segue:

1) Assemblea

Vengono riconosciute a tutti i lavoratori dei citati settori, a titolo di diritto di assemblea, 10 ore annue di permessi retribuiti.
L'assemblea si svolge fuori dal locale dell'impresa.
Può svolgersi anche all'interno solo previo accordo tra il datore di lavoro e le strutture sindacali. L'assemblea è convocata dalle strutture sindacali: aziendali, interaziendali e territoriali, aderenti alle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

2) Delegato aziendale

Nelle aziende con almeno 8 dipendenti occupati anche in più unità produttive, purchè con sedi nello stesso Comune, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori possono nominare congiuntamente, previa elezione, un delegato sindacale.

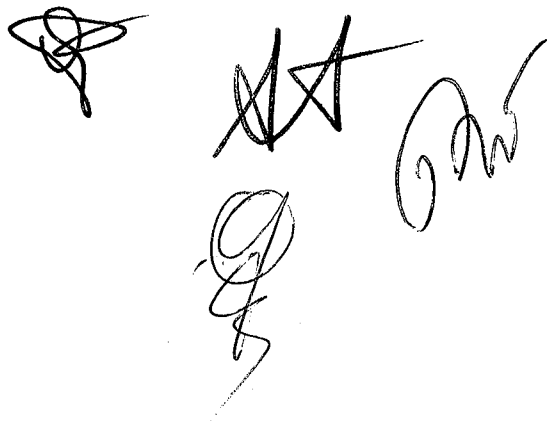
3) Delegato interaziendale

Nelle aziende che occupano meno di 8 dipendenti, potrà essere designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali, dopo apposita consultazione dei lavoratori, un delegato interaziondale con modalità definite a livello territoriale tra le Associazioni Territoriali della Confesercenti e le OO.SS. dei lavoratori.

4) Garanzie di attività

- Il delegato di azienda ed il delegato interaziendale di cui ai precedenti articoli, per l'espletamento delle loro attività, sono garantiti dalle norme contenute nella L. 300/70, specificatamente ai Titoli III e IV, escluso quanto diversamente disposto dal successivo comma del presente articolo.
- Le conseguenze economiche di tale attività non sono a carico delle singole imprese da cui risultano dipendenti il delegato di azienda o il delegato interaziendale, ma sono regolate dalle norme dei successivi articoli.
 Per la partecipazione ad organismi sindacali sono previsti permessi non retribuiti fino ad un massimo di 80 ore annue.

- Al fine di garantire l'esercizio dei diritti di cui sopra, tenuto conto di quanto espresso al comma due del presente articolo e del numero dei lavoratori occupati nelle aziende del Terziario e del Turismo aderenti alla Confesercenti, le parti stabiliscono che venga posto a carico di queste ultime un contributo proporzionato al dato occupazionale complessivo rilevato al 31 dicembre di ciascun anno.
- L'ammontare del detto contributo verrà stimato dalle parti, per l'intera vigenza contrattuale, in un apposito incontro. Le Associazioni territoriali della Confesercenti provvederanno alla riscossione dell'importo stimato, ripartendolo tra le imprese del Terziario e del Turismo associate, versando il medesimo, per il tramite della Confesercenti Nazionale, su un Fondo intestato alle OO.SS. Nazionali dei lavoratori FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL.



VERBALE DI RIUNIONE

In data 7/12/1995 le parti si sono incontrate e in base al comma 4 dell'articolo 4 dell'accordo per l'esercizio dei diritti sindacali nelle piccole imprese 6/12/1995, stimano in relazione al dato occupazionale attuale e a quello della vigenza contrattuale un contributo per detto periodo in lire 300.000.000 (trecentomilioni) annui da errogare in rate trimestrali.